



AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT – LOMBARDIA

UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA LOMBARDIA

SEDE DI MILANO

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto l'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del “Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

Vista la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

Considerato che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del D.M. n. 38/2013, occorre formulare il piano per l'istituzione delle rivendite ordinarie entro il 30.04.2024, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel

Copia predisposta ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente e' conservato presso l'amministrazione in conformita' all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005

rispetto dei parametri di cui all'articolo 2 del D.M. n. 38/2013, come integrato e modificato dal D.M. n. 51/2021;

Visto l'art. 4 della Legge n. 37/2019, che ha apportato modifiche all'art. 24, comma 42, del Decreto Legge n. 98/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 111/2011;

Rilevato come il prefato art. 4 della Legge europea n. 37/2019, nel modificare l'art. 24 comma 42 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, ha previsto in sede di istituzione delle rivendite il rispetto del doppio criterio del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, in sostituzione del criterio della "produttività minima", nonché il criterio della distanza tra rivendite, non inferiore a 200 metri;

Acquisito l'orientamento fornito dalla Direzione Tabacchi con nota n. 124048/RU del 27.04.2020, riguardo alla diretta ed immediata applicazione dei nuovi criteri introdotti dall'art. 4 della citata Legge n. 37/2019 ai fini del rilascio delle concessioni relative ai tabacchi;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 febbraio 2021, n. 51, di approvazione del "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38, recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo";

Tenuto conto che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie da considerare per la predisposizione dello schema di piano da pubblicare entro il 30.03.2024 sono soltanto quelle pervenute nel II° semestre 2023, relative a zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio e che rispettino i criteri di cui all'art. 2 commi 2 e 3 del D.M. n. 51/2021, ovvero di distanza ed il rapporto rivendite/abitanti;

Considerato che delle segnalazioni pervenute, valutate dall'Ufficio anche a seguito di sopralluogo, nonché congiuntamente alle istanze di trasferimento pervenute all'Ufficio, sono state selezionate esclusivamente quelle in concreto rispondenti ad un effettivo interesse pubblico connesso alle reali esigenze di servizio, nonché contemporaneamente aderenti ai requisiti di fattibilità prescritti dalle disposizioni normative e regolamentari richiamate in premessa. In particolare, si è avuto riguardo alla riscontrata carenza di offerta locale, all'ampiezza e consistenza del bacino di utenza, all'esistenza di un significativo numero di locali commerciali idonei, potenzialmente in grado di garantire una plurima partecipazione alle procedure di assegnazione;

Accertato pertanto che, per tutte le segnalazioni pervenute di istituzione di rivendite ordinarie, per le quali non sussistono palesi e reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamati, per una più razionale, efficiente, adeguata ed organizzata dislocazione della rete di vendita sul territorio, è stata disposta l'archiviazione;

Dato atto che nei venti giorni liberi successivi alla data di pubblicazione dello schema di piano di cui al paragrafo precedente, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge 7 agosto

1990, n. 241, potranno essere presentate allo scrivente Ufficio memorie scritte e documenti da parte dei soggetti di cui all'articolo 9 della medesima legge;

FORMULA

ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5 del D.M. n. 51 del 12 febbraio 2021, l'allegato schema di piano semestrale, che forma parte integrante ed inscindibile della presente determinazione, per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nell'ambito delle zone di competenza dell'UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA LOMBARDIA;

E N E D I S P O N E

la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il Dirigente ad Interim
dell'Ufficio
Dott. Fabio Pacella

*firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82 / 2005 e s.m.i.*



AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT – LOMBARDIA

UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA LOMBARDIA

SEDE DI MILANO

**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - AREA MONOPOLI - UFFICIO DEI
MONOPOLI PER LA LOMBARDIA**

Via San Marco, 32 - 20121 MILANO

SCHEMA DI PIANO, AI SENSI DELL'ART. 3 COMMI 4 e 5, DEL D.M. 51/2021, PER
L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE SU PROPOSTE PRESENTATE NEL
SEMESTRE IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE (SECONDO SEMESTRE 2023)
PUBBLICAZIONE AI FINI DELL'ESERCIZIO DELLE FACOLTA' DI CUI AGLI ARTT. 9 E 10
DELLA LEGGE N. 241/90

COMUNE	PROV.	ZONA DI GARA	TIPO GARA
DIZZASCO	CO	TUTTI I LOCALI COMMERCIALI UBICATI NEL COMUNE, FRAZIONI E LOCALITA' ESCLUSE	CONCORSO
TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	TUTTI I LOCALI COMMERCIALI UBICATI NEL COMUNE, FRAZIONI E LOCALITA' ESCLUSE	CONCORSO
MILANO	MI	TUTTI I LOCALI COMMERCIALI UBICATI IN VIA BIANCA CEVA, TUTTI I CIVICI DEL LATO PARI E DEL LATO DISPARI	ASTA

Il Dirigente ad Interim
dell'Ufficio

Dott. Fabio Pacella

firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82 / 2005 e s.m.i.